



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2778**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) art. 35. Modifica dei nuovi criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 5, 19 e 19 bis della legge di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3048 di data 30 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il giorno **30 Dicembre 2013** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MICHELE DALLAPICCOLA**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 concernente "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese" prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione della legge stessa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3048 di data 30 dicembre 2011, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1° luglio 2013, sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 5, 19 e 19 bis della legge provinciale n. 6/1999.

Con il punto 1.2 della deliberazione n. 1343/2013 sono state apportate alcune semplificazioni alle procedure di rendicontazione dei pagamenti delle spese che appare opportuno estendere, in quanto più favorevoli, alle domande presentate a valere sui criteri approvati con la deliberazione n. 3048/2011 che non siano ancora state oggetto di rendicontazione a seguito del completamento dell'iniziativa. Per le stesse motivazioni appare opportuno stabilire che le modifiche apportate dal medesimo punto 1.2 all'entità di contributo erogabile in via anticipata, si applicano a tutte le domande per le quali non sia ancora stata disposta l'erogazione in via anticipata del contributo, trattandosi di norma di indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge - norme di carattere generale - di cui alla deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato a).

Considerato che le difficoltà affrontate dalle imprese nell'accesso al credito impediscono loro, in molti casi, di acquisire le garanzie bancarie necessarie per ottenere l'erogazione delle agevolazioni, si ritiene di consentire la costituzione delle eventuali garanzie previste dai predetti criteri anche attraverso polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa, iscritta nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abilitata al rilascio di cauzioni, operante sul territorio nazionale ed avente un *rating* espresso, da almeno una delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute dalla Banca d'Italia, nei sei mesi precedenti o, in mancanza, nell'anno precedente al rilascio della polizza, non inferiore alla classe di merito di credito n. 3, così come mappato da Banca d'Italia. Nel modificare in tal senso la disciplina attuale si propone di applicare le nuove disposizioni, in quanto più favorevoli, a tutte le domande presentate a valere sui criteri approvati con la deliberazione n. 3048/2011.

Le modifiche proposte dal presente provvedimento riguardano variazioni delle modalità di presentazione delle domande di cui alla lettera o) e di corresponsione degli interventi di cui alla lettera n), del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, pertanto, in applicazione del comma 4 dell'articolo appena citato, si prescinde dalle procedure disciplinate al comma 3 dello stesso articolo.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

### d e l i b e r a

- 1) di stabilire, per quanto indicato in premessa, che le disposizioni previste all'allegato A) della deliberazione n. 3048 di data 30 dicembre 2011, da ultimo modificata con la deliberazione n. 1343 di data 1° luglio 2013, sono modificate come di seguito specificato:
  - a) nei punti 1.4.1, comma 3, 1.4.2, comma 4, 1.4.3, comma 5, 2.1.5, comma 3, 3.1.5, comma 4, le parole "fideiussione bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia";
  - b) nel punto 1.5.4, comma 8, le parole "garanzia bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia";
  - c) nei punti 1.4.1, comma 6, 1.4.2, comma 6, 1.4.3, comma 6, la parola "bancaria" è soppressa;
  - d) al punto 5.2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dai punti 1.4.1, comma 3, 1.4.2, comma 4, 1.4.3, comma 5, 1.5.4, comma 8, 2.1.5, comma 3, e 3.1.5, comma 4, può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa iscritta nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, operante sul territorio nazionale ed avente un "rating", espresso da almeno una delle agenzie di valutazione del merito di credito riconosciute dalla Banca d'Italia, nei sei mesi precedenti o, in mancanza, nei dodici mesi precedenti al rilascio della polizza, non inferiore alla classe di merito di credito n. 3, così come mappato da Banca d'Italia. Qualora la polizza fideiussoria sia rilasciata da imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, il medesimo documento dovrà prevedere l'elezione esclusiva del foro di Trento quale Foro competente nel caso di controversie fra Provincia (beneficiario) e fideiussore.";
- 2) di stabilire che le modificazioni di cui al punto 1) si applicano a tutte le domande presentate a valere sui criteri approvati con la deliberazione n. 3048/2011 per le quali non sia ancora avvenuta l'erogazione in via anticipata del contributo;
- 3) di stabilire che le modificazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge indicati al punto 1), apportate dall'allegato b) della deliberazione n. 1343/2012, punti n. 7, 11 e 15, si applicano a tutte le domande presentate a valere sui criteri approvati con la deliberazione n. 3048/2011 per le quali non sia ancora avvenuta la completa rendicontazione delle spese a seguito della conclusione dell'iniziativa;

- 4) di stabilire che le modificazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge indicati al punto 1), apportate dall'allegato b) della deliberazione n. 1343/2012, punti n. 3, 4, 5, 9 e 14, si applicano a tutte le domande per le quali non sia ancora stata disposta l'erogazione in via anticipata del contributo, trattandosi di norma di indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge - norme di carattere generale - di cui alla deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato a);
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

CM